

MARINA FANFANI
Via Sabotino, 45
00195 ROMA
Tel. 312791 - 3729332

Repertorio n. 28160

Raccolta n. 7623

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"A.P.T. - Associazione Produttori Televisivi"

Repubblica Italiana

Registrato a Roma

il 2/3/94

al n.

Serie

Esatte lire 150'000=

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventiquattro
del mese di febbraio

(24 febbraio 1994)

in Roma, nel mio studio in Via Sabotino n. 45.

Avanti a me Dottoressa Marina FANFANI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia dei componenti, con il mio consenso,


sono presenti

- Rosario RINALDO, nato a Napoli il 3 giugno 1952, domiciliato in Roma, Via T. Taramelli n. 32, codice fiscale RNL RSR 52H03 F839C, produttore;

- Sergio SILVA, nato a Piacenza il 20 novembre 1931, domiciliato in Roma, Via Bolsena n. 66, codice fiscale SLV SRG 31S20 G535T, produttore;

- Roberto Giancarlo Maria SESSA, nato a Milano il 5 febbraio 1959, domiciliato in Roma, Via Flaminio Ponzio n. 10, codice fiscale SSS RRT 59B05 F2050, produttore;

- Giuseppe GIACCHI, nato a Roma il 29 gennaio 1940, domiciliato in Roma, Via dei Savorelli n. 50, codice fiscale GCC



GPP 40A29 H501V, produttore;

- Andrea PIAZZESI, nato a Firenze il 24 maggio 1955, domiciliato in North Babilon (USA) 139, Kime Avenue, codice fiscale PZZ NDR 55E24 D612U, produttore;

- Roberto LEVI, nato a Genova l'11 marzo 1934, residente in Roma, Via dell'Arco de' Tolomei n. 7, produttore, c.f. LVE RRT 34C11 D969Q;

- Ferdinando VILLEVIEILLE BIDERI, nato a Napoli il 20 febbraio 1958, residente in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 497, produttore, c.f. VLL FDN 58B20 F839S.

I componenti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra i componenti una Associazione con la denominazione "A.P.T. - Associazione Produttori Televisivi".

I componenti convengono di accettare quali associati fondatori tutti coloro che aderiranno alla associazione qui costituita entro il 30 aprile 1994.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale Mazzini, 144, presso ANFRI srl.

ART. 3

La durata della Associazione è illimitata.

ART. 4

L'oggetto, le norme sull'amministrazione e quanto altro disciplinante il funzionamento della Associazione risultano dallo Statuto sociale che in calce al presente atto si trascrive.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1994.

ART. 6

I componenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, nominano un Comitato provvisorio nelle persone dei Signori componenti tutti.

ART. 8

Gli associati si obbligano a versare la quota associativa che verrà stabilita nella prima fase dal Comitato provvisorio, ed in seguito dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della qui costituita Associazione.

"STATUTO DELLA

"A.P.T. - Associazione Produttori Televisivi"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita la "A.P.T. - Associazione Produttori Televisivi".

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio



dello Stato; ha sede legale in Roma, Viale Mazzini, 144, presso ANFRI srl, e potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'Estero.

ARTICOLO 2

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apoliticità, ha lo scopo di:

- a) rappresentare nei confronti delle Autorità, dei concessionari per la diffusione televisiva (pubbliche, private, sindacate, regionali, ecc.) e per la raccolta pubblicitaria e dei terzi le categorie componenti dell'Associazione, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo organizzativo, tecnico ed economico; rappresentare in particolare, le esigenze delle categorie in occasione della formulazione di leggi afferenti la categoria stessa;
- b) studiare e risolvere tutti i problemi organizzativi, economici, tecnici, giuridici e sociali che interessano la categoria e gli associati;
- c) stipulare accordi economici e/o associativi con altre categorie industriali e commerciali nazionali e straniere;
- d) stipulare gli accordi economici, i contratti di lavoro ed i patti sindacali che riguardano la categoria rappresentata;
- e) promuovere ed attuare le iniziative tendenti ad assicurare l'incremento della produzione televisiva ed audiovisiva in genere;
- f) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati stati-

stici relativi all'attività della categoria;

g) svolgere opera di propaganda per la diffusione dei programmi televisivi ed audiovisivi in Italia ed all'estero;

h) proporsi come arbitro per dirimere controversie nel settore di attività degli associati;


i) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare nel comune interesse, i rapporti di solidarietà tra gli imprenditori e/o le imprese associate;

l) prestare la propria assistenza sia alla promozione di iniziative che allo sviluppo ed organizzazione di manifestazioni, la cui realizzazione sia utile ai fini della valorizzazione dell'attività della categoria in Italia ed all'Estero, con particolare riferimento ai contratti con gli equivalenti organismi dei Paesi della C.E.E., eventualmente promuovendone la costituzione, onde conseguire il coordinamento e la integrazione delle attività imprenditoriali;

m) partecipare, in qualità di associata, alla costituzione di altre associazioni di categorie, a confederazioni o ad unioni del settore, o aderire alle medesime per il migliore raggiungimento degli scopi associativi;

n) organizzare ed assicurare il funzionamento di servizi comuni di assistenza e consulenza fiscale, legale, tecnica, per le pubbliche relazioni e per la stampa.

I servizi di cui sopra potranno essere prestati, in tutto od in parte, a favore di eventuali altre organizzazioni ed orga-



nismi operandi nel settore televisivo ed audiovisivo che ne facessero richiesta, salva valutazione di convenienza da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Possono far parte dell'Associazione gli imprenditori e/o le imprese che svolgono abitualmente e professionalmente la loro attività nel settore televisivo ed audiovisivo in genere e che posseggano i requisiti di idoneità commerciale, tecnica e finanziaria, secondo i normali criteri di gestione imprenditoriale.

Non possono far parte della Associazione le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di diffusione televisiva in quanto titolari di relative concessioni, nè di raccolta pubblicitaria nell'interesse di detti soggetti titolari di concessioni alla diffusione televisiva, nè infine da parte di società controllate o collegate.

ARTICOLO 4

- a) Le domande di ammissione ad associato debbono essere indirizzate alla Segreteria Generale dell'Associazione;
- b) sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3), e tenuto conto delle finalità della Associazione decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) contro le decisioni del Consiglio sia di rifiuto di ammissione dei nuovi associati, sia di esclusione dell'Associazione;

ne, è ammesso il ricorso all'assemblea, da presentare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione.


L'assemblea può annullare la decisione del Consiglio a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 5

La domanda di ammissione ad associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto nonché l'impegno al pagamento della quota di ammissione e dei contributi sociali.

ARTICOLO 6

L'adesione all'Associazione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.



ARTICOLO 7

L'associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione è passibile, a seconda della gravità dei casi, delle seguenti sanzioni:

- censura;

- sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non

superiore a sei mesi;

- espulsione.

Sono riservati all'Associazione ogni diritto ed azione a tutela degli interessi di categoria.

Organo competente per le decisioni relative alla applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dell'Associazione.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria Generale dell'Associazione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Sono automaticamente sospesi dai diritti sociali, gli associati in ritardo nel pagamento dei contributi da oltre sessanta giorni.

Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma la posizione associativa dell'associato dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde:

- a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- b) per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi sociali;
- c) per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;

d) per recesso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Segreteria Generale, se nominata;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori, se nominato;
- e) il Tesoriere.

ARTICOLO 10

L'Assemblea Generale degli associati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dalla Segreteria Generale o dal Consiglio, o sia richiesta da almeno un quinto degli imprenditori e/o imprese associati aventi diritto di voto.



ARTICOLO 11

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) eleggere con mandato biennale i membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 17 tra gli associati e quelli del Collegio dei Revisori di cui all'art. 23;
- b) di esaminare le direttive di interesse generale per le categorie;
- c) stabilire le quote di ammissione, i contributi sociali e le relative modalità di pagamento, nonché il sistema di votazione;

d) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare in merito ai ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata contenente "l'ordine del giorno" e spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In casi d'urgenza tale termine può essere ridotto dalla Segreteria Generale e la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, fonogramma o fax.

Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato da un membro della Segreteria Generale e dal Segretario.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti associati che rappresentino almeno il 50% dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4)

l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti associati che rappresentino almeno il 51% dei voti.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima ed

è necessaria la presenza diretta o per delega di tanti associati che rappresentino il 50% del totale dei voti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto, purchè membro dell'Associazione.

Ciascun Associato potrà essere portatore di non più di due deleghe.

ARTICOLO 14

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi.


All'atto della convocazione, la Segreteria indicherà a ciascun associato non in regola con i pagamenti la sua situazione amministrativa.

ARTICOLO 15

Le votazioni avvengono per alzata di mano qualora ciò venga richiesto da almeno cinque associati aventi diritto al voto, presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 13.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la costituzione dell'Assemblea ma non nel numero dei votanti.



ARTICOLO 16

I voti sono attribuiti in ragione di un voto per ogni associato in regola con i contributi ordinari e straordinari, che nell'anno precedente abbia corrisposto almeno la quota associativa base.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri con voto deliberante, eletti dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 11, punto a).

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra gli associati i membri della Segreteria Generale, se e quando lo ritiene opportuno;
- b) delegare a singoli Consiglieri o Associati determinate funzioni o incarichi da svolgere, secondo le indicazioni fornite da esso Consiglio;
- c) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria;
- d) esaminare e trattare la soluzione di tutti i problemi riguardanti l'attività delle categorie;
- e) autorizzare la stipulazione degli accordi collettivi con altre categorie;
- f) decidere in merito alle domande di ammissione;
- g) decidere in merito alle sanzioni di cui all'art. 7;
- h) designare i propri rappresentanti in seno a qualsiasi Ente Pubblico, Autorità Amministrativa, Associazione, Ufficio,

ecc.;

i) esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

l) nominare il Segretario ed il Tesoriere della Associazione;

m) organizzare gli Uffici di consulenze e servizi di interesse delle categorie.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è convocato da un membro della Segreteria Generale su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione potrà essere telegrafico e le decisioni verranno fatte constare da verbali.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato da un membro della Segreteria Generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione potrà essere telegrafico e le decisioni verranno fatte constare da verbali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal membro più anziano della Segreteria Generale; in caso di assenza od impedimento da uno degli altri membri della Segreteria Generale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto della Segreteria Generale.

ARTICOLO 19



La Segreteria Generale se e quando nominata, composta di tre membri, provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio e rappresenta la Associazione nei confronti sia dei terzi che degli associati.

ARTICOLO 20

Nel caso di urgenza la Segreteria Generale potrà altresì prendere delle deliberazioni in merito ai problemi di competenza del Consiglio; in tal caso le deliberazioni stesse dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione e comunque entro il termine massimo di quindici giorni.

Le attribuzioni della Segreteria Generale, compresa la rappresentanza anche bancaria, spettano disgiuntamente a ciascun membro.

Ogni operazione bancaria potrà essere eseguita disgiuntamente dai suoi membri, senza necessità di provvedere a successive delibere del Consiglio Direttivo da esibire a terzi.

Almeno una volta ogni tre mesi avrà luogo una riunione informativa alla quale saranno convocati gli associati.

La riunione informativa sarà presieduta dal membro più anziano della Segreteria Generale o, in mancanza, da altro membro con l'assistenza del Segretario dell'Associazione.

Il Segretario coordina il lavoro della Segreteria e presiede alle riunioni dei suoi membri.

Il Tesoriere ha funzione amministrativa e di cassa alle di-

rette dipendenze, della Segreteria Generale se nominata, ed in mancanza dal Consiglio Direttivo e secondo le istruzioni emanate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 21

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.


Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere.

ARTICOLO 22

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO V: COLLEGIO DEI REVISORI



ARTICOLO 23

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci, se e quando lo riterrà necessario.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la collaborazione del Tesoriere una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO VI: SCIoglimento

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti della Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla dislocazione del patrimonio.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

ARTICOLO 25

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, anche esterni, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità

di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 26

I fondatori nomineranno all'atto della costituzione un Comitato provvisorio che resterà in carica sino alla data della prima Assemblea Generale di cui all'art. 11). ".

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio.

Scritto in parte a macchina con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, occupa sedici pagine e sin qui della diciassettesima di cinque fogli di carta resi legali.

In originale firmato:

Roberto Levi

Ferdinando Villevieille Bideri

Sergio Silva


Giuseppe Giacchi

Roberto Giancarlo Maria Sessa

Rosario Rinaldo

Andrea Piazzesi

Marina Fanfani Notaio



E' copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi
consentiti

Nome, 7 Marzo 1984



[Handwritten signature]